

Associazione Amici del Libro - Cagliari

Statuto

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Amici del Libro. L'associazione ha durata illimitata. Essa ha sede in Cagliari in atto c/o Società degli Operai, via XX Settembre 80

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitali, ha carattere esclusivamente culturale e in quanto tale si propone di svolgere attività dirette a favorire e promuovere l'affermazione e la diffusione dei valori della cultura attraverso manifestazioni, incontri e conferenze, eventualmente anche in collaborazione con altre organizzazioni simili, in un quadro di irrinunciabile indipendenza da organi o enti esterni di potere.

Articolo 3

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, associazioni o enti che lo richiedano e accettino le finalità, gli intenti e lo spirito del sodalizio. Le domande di iscrizione sono sottoposte alla approvazione del Consiglio Direttivo e devono essere presentate da almeno due soci entro il 31 gennaio dell'anno sociale in corso che dura dal 1° ottobre al 30 settembre, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. Esse sono accolte con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta; ciò ad eccezione dei soggetti già noti al sodalizio e ai consiglieri le cui qualità siano tali che la domanda non richieda discussioni o implichi riserva.

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Le quote associative sono tutte uguali. Il loro importo è fissato in euro 80,00= annuale. Il Consiglio Direttivo rivede annualmente l'entità di tali quote in relazione all'evolversi della situazione economica e al conseguente potere di acquisto della moneta determinandone variazione nella misura. Le somme versate per l'iscrizione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono peraltro intrasmissibili e non sono rivalutabili. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità o espulsione per gravi motivi in violazione del codice deontologico su decisione da assumersi a maggioranza dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea sentito il parere non vincolante dei garanti-proviviri.

Articolo 5

Ogni manifestazione dell'Associazione ha carattere privato, ma non è riservata esclusivamente ai soci. Il Consiglio Direttivo, anche in unione con altri enti, o consentire lo svolgimento di manifestazioni non rientranti nell'attività del sodalizio, sempre che a proprio autonomo giudizio non inficino l'indipendenza della associazione. Tutte le cariche sociali vengono espletate a titolo gratuito.

Articolo 6

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Comitato esecutivo
- e) i revisori dei conti

Articolo 7

L'Assemblea è depositaria di tutti i poteri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei partecipanti alle sedute. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, possibilmente all'inizio dell'anno sociale che decorre dal 1° ottobre di ogni anno; potrà essere altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o la necessità o qualora venga richiesto dalla maggioranza semplice degli iscritti all'Associazione in regola col versamento delle quote associative.

Articolo 8

L'Assemblea è legalmente costituita qualora intervenga in prima convocazione la maggioranza dei soci in regola con i versamenti delle quote associative o, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La convocazione avviene a mezzo dei normali organi di diffusione almeno cinque giorni prima della seduta. E' ammessa la partecipazione con delega scritta, ma ciascun intervenuto non potrà rappresentare più di un socio.

Articolo 9

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o qualora lo richieda almeno 1/5 degli iscritti all'Associazione.

Articolo 10

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza, sia in 1° che in 2° convocazione, di almeno la metà dei soci e il consenso di almeno i 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno 11 membri tutti appartenenti al sodalizio da almeno due anni.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un presidente e uno o due vice presidenti; nomina scegliendoli tra i suoi membri il segretario, il tesoriere e un organizzatore per le manifestazioni, che potranno intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e essere chiamati ad esprimere pareri. Costituisce inoltre, ugualmente nel proprio ambito, un comitato esecutivo, formato da tre consiglieri. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo: - è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo studia discute ed elabora annualmente in coincidenza con l'inizio dell'anno sociale, stabilito alla data del 1° ottobre di ogni anno, il programma dell'attività sociale che dovrà essere attuato dal comitato esecutivo, in coincidenza con la consulenza di esperti o comunque di soggetti di indubbia autorità e competenza nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno; - formula le direttive e elabora i programmi dell'attività sociale secondo lo spirito e le finalità dell'Associazione, indicandone le modalità e le responsabilità attuative; - decide sugli investimenti patrimoniali; - stabilisce l'importo delle quote annuali associative; - delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci; - decide sulle iniziative e attività dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'articolo 2; - approva i progetti di bilancio, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci; - stabilisce le prestazioni di servizio ai soci e a terzi, indicandone e fissandone le relative norme e modalità; - delibera sul conferimento o sulla revoca di procure speciali; - adotta tutti gli interventi necessari per il buon andamento dell'Associazione.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare: - un comitato di garanti, in numero di tre scegliendoli fra personalità di rilievo nell'ambito culturale e socioeconomico, che potrà anche intervenire alle riunioni consiliari, per fornire indicazioni e pareri sulla attività dell'Associazione; - comitati femminili, giovanili o tecnici, composti da tre membri ciascuno da scegliersi fra i soci, che saranno chiamati a collaborare con il Consiglio stesso in presenza di particolari attività e situazioni.

Articolo 16

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voto dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide se alla riunione partecipa la metà dei componenti l'Organo.

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione ed ha la firma sociale e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Per la firma degli atti ordinari il Presidente può delegare altro membro del Consiglio Direttivo o del Segretario.

Articolo 18

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. I suoi componenti, nell'accettare la carica, si impegnano moralmente a contribuire al benessere dell'Associazione e a prestare la loro collaborazione anche al Comitato esecutivo, nei limiti delle loro possibilità. Si impegna inoltre a partecipare alla vita dell'Associazione, ad intervenire alle sue manifestazioni culturali che ne rappresentano l'essenza stessa e le finalità, a intervenire alle riunioni del Consiglio ogni volta che verranno convocate. I componenti che dopo varie assenze disertassero le riunioni senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti dalla carica e essere sostituiti da altri nominanti dallo stesso Consiglio, sulla base della graduatoria dell'Ultima elezione.

Articolo 19

Il Segretario dell'Associazione cura la redazione e la tenuta dei verbali delle sedute dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, avvalendosi eventualmente di intesa con il Consiglio Direttivo, di persone di sua fiducia.

Articolo 20

I Revisori dei Conti, in numero di tre sono nominati dall'Assemblea, che li sceglie tra i soci, e durano in carica tre anni.

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, da contributi finanziari, donazioni e da ogni altro bene ad essa attribuito o da essa acquisito.

Articolo 22

I fondi della Associazione debbono essere utilizzati nello spirito e per gli intenti del sodalizio, quali risultano sanciti dal presente statuto.

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'Associazione è necessario il consenso di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati. In tale caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità della liquidazione.

Antonio Romagnino

Dr. Roberto Vacca Notaio

Dato in Cagliari 20 Dicembre 2002